



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

VISTO il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 27/02/2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima";

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

VISTA la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative ;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in particolare l'art. 98;

VISTO il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.

VISTO il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per

[Handwritten mark]



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Programma Operativo, predisposto in conformità al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con Decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;

VISTI i Piani di gestione, articolati per GSA, relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 30 gennaio 2018, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

VISTA la nota del 15 maggio 2018 protocollo ARES (2018) 2519684 con la quale la Commissione Europea, sulla base del parere dello STECF, ha mosso alcune osservazioni ai suddetti Piani di gestione;

VISTA la nota n° 12233 del 5 giugno 2018 con la quale la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Commissione Europea;

CONSIDERATO che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;

RITENUTO necessario, in conformità alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attività di pesca per le flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali autorizzate all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformità a quanto previsto dai citati Piani di gestione;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca come sopra descritto comporta altresì conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;

CONSIDERATO infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unità interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa;

RITENUTO necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;

RITENUTO di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;

SENTITE le Regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico

h



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreta

Art. 1

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca.
2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui agli articoli 2, 4 (fino al 31.12.2018) e 5 del presente decreto, è prevista l'attivazione della misura sociale straordinaria di cui all'art. 1, comma 121, della Legge 205/2017. Le modalità attuative della predetta misura sociale saranno determinate con successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quelli delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.
3. Previa approvazione da parte della Commissione Europea del Decreto Direttoriale 30 gennaio 2018 recante "Adozione dei Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle: GSA 9, 10, 11, 16, 17 e 18, 19, con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento ed ai provvedimenti della regione Sardegna e della regione Sicilia di cui all'art.2 comma 4.

Art. 2

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 30 luglio al 9 settembre del corrente anno;
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli è disposta l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 13 agosto al 23 settembre del corrente anno;
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 27 agosto al 7 ottobre del corrente anno;
4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 10 settembre al 9 ottobre del corrente anno;
5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Civitavecchia a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dall'1 ottobre al 30 ottobre del corrente anno;
6. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

7. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

8. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima.

9. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

Art.3

Disciplina della pesca dei gamberi di profondità

1. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo - *Parapenaeus longirostris*; Gambero rosso mediterraneo - *Aristaemorpha foliacea*; Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 mt di profondità, possono effettuare l'interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa entro due giorni precedenti le interruzioni di cui al precedente articolo 2.

2. Le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti, in considerazione della singolare specificità dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, né di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere.

3. Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.

Art. 4

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività, con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 5

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 e dal vigente CCNL, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nell'areale compreso tra Trieste e Bari e nei periodi indicati al successivo comma 2, è così disciplinato:

- divieto nel giorno di venerdì.

- a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

2. I periodi di attuazione delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea sono:

- da Trieste ad Ancona dal 10 settembre 2018 al 18 novembre 2018;

- da San Benedetto del Tronto a Termoli dal 24 settembre 2018 al 2 dicembre 2018;

- da Manfredonia a Bari dall'8 ottobre 2018 al 16 dicembre 2018.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del presente decreto, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati al precedente comma 2 del presente articolo, l'esercizio dell'attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è così disciplinato:

- a scelta dell'armatore: a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all'Autorità marittima dei porti di base logistica; ovvero b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale previa comunicazione all'Autorità marittima dei porti di base logistica.

Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

4. Dalla data del 30 luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri.

5. Dalla data del 30 luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018, in deroga al divieto di cui al precedente comma 4, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Art. 6

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 5 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima per il transito nell'areale in fermo.

3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.

4. Le unità abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno

2



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima dei porti di base logistica.

Art.7

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art.2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti è vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.

3. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura può autorizzare l'effettuazione di attività di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.

Il presente decreto, trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza, è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì

Il Ministro

Gian Marco Centinaio